

STATUTO

"FONDAZIONE Polo Universitario Grossetano ETS"

Articolo 1 - Costituzione - sede - durata

E' costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE Polo Universitario Grossetano Ente del Terzo Settore" in forma abbreviata "FONDAZIONE Polo Universitario Grossetano ETS".

La sede della fondazione è in Grosseto all'indirizzo stabilito in sede di costituzione e comunicato, ai fini di legge agli enti competenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie ed unità locali operative ovvero trasferire la sede legale nell'ambito del Comune di Grosseto, effettuando le comunicazioni di Legge.

La fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 2 - Scopi

La fondazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue i seguenti scopi:

- organizzare, sviluppare o solo favorire l'insediamento nella Provincia di Grosseto corsi di laurea, corsi per diplomi universitari, corsi di perfezionamento e di specializzazione, centri di ricerca e di studio universitari, master, corsi di alta formazione, summer e winter school;
- concorrere anche all'individuazione ed alla fornitura di locali, beni e strumenti, risorse, necessari all'avvio, allo svolgimento ed all'incremento delle loro attività.

La fondazione si propone, fra l'altro di:

- a) provvedere, anche mediante accordi con istituti di istruzione superiore e con enti di ricerca nazionali ed esteri, al supporto logistico, operativo e finanziario per la realizzazione ed il funzionamento di corsi, seminari, laboratori, centri ed istituti di ricerca ad alto livello e scuole ad indirizzo speciale;
- b) promuovere e finanziare, con particolare riferimento alla realtà provinciale e regionale, programmi di ricerca da svolgersi presso o con la collaborazione di centri, istituti, laboratori, dipartimenti universitari o centri di ricerca;
- c) promuovere la realizzazione di centri universitari e parauniversitari;
- d) concedere in uso attrezzature ed immobili per i corsi di laurea, i corsi di diploma, i corsi di specializzazione e le altre iniziative formative nella Provincia di Grosseto;
- e) fornire supporti organizzativi e finanziari per iniziative qualificate, volte a favorire gli scambi con istituzioni culturali nazionali ed estere;
- f) attuare ogni iniziativa che contribuisca alla conoscenza dell'Università di Siena, con particolare riferimento all'istituzione di servizi di segreteria preposti alla gestione di ogni possibile iniziativa culturale, didattica o di ricerca (convegni, seminari, aggiornamenti, servizi, biblioteca, etc.);
- g) promuovere, organizzare e realizzare, anche in collaborazione con scuole, università, ed altri enti di istruzione pubblici o privati, corsi di perfezionamento ed attività didattiche per specializzazioni

post-universitarie;

h) promuovere, elaborare, organizzare ed attuare, anche in collaborazione con scuole, università ed altri enti di istruzione, iter formativi e corsi didattici specificamente volti all'aggiornamento professionale, alla preparazione di nuove professionalità e alla formazione di personale qualificato per il settore della ricerca;

i) promuovere, organizzare e realizzare iniziative ed attività di ricerca, di sperimentazione, di consulenza, di assistenza e di formazione professionale;

l) promuovere, predisporre, organizzare e realizzare strutture e servizi volti a favorire l'attività di insegnamento a livello superiore, universitario e post-universitario;

m) favorire l'affermazione e lo sviluppo delle professioni emergenti, mediante iniziative didattico culturali tese alla valorizzazione delle potenzialità delle risorse umane;

n) promuovere ed individuare fonti di finanziamento per la ricerca e per la didattica presso istituzioni locali, nazionali ed internazionali.

o) promuovere iniziative volte all'apertura verso il contesto socio-economico ed esercitate mediante la valorizzazione ed il trasferimento delle conoscenze, nella prospettiva della "Terza missione", con l'obiettivo della valorizzazione della conoscenza e per favorire la crescita del territorio, mediante la promozione e realizzazione di eventi di contenuto culturale, economico, sociale, educativo o di consapevolezza civile.

Tutte le iniziative avranno come obiettivo prioritario la promozione dell'occupazione tenuto conto delle vocazioni territoriali della provincia di Grosseto.

La Fondazione opererà nel rispetto dei criteri di sussidiarietà e complementarietà con le attività istituzionali dei Fondatori stessi, evitando sovrapposizioni. In particolare, le iniziative di formazione universitaria e di ricerca dovranno essere condivise e pianificate con l'Università di Siena e condotte, prioritariamente, con la stessa.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suddetti scopi istituzionali la fondazione potrà tra l'altro:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nei settori sopra indicati;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della fondazione;
- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, nonché partecipare ad enti del medesimo tipo;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della fondazione;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto per il finanziamento delle

operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine;

- locare, assumere in concessione o comodato, acquistare o vendere immobili e diritti reali in genere;
- stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero detenuti;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- accettare donazioni, eredità, lasciti, sponsorizzazioni, finanziamenti e comunque stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche a titolo gratuito ed anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, concedendo garanzie anche reali, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali anche realizzando iniziative alle quali ammettere soggetti interessati alla relativa fruizione mediante versamento di quote stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le sopra esposte attività non devono pregiudicare o entrare in conflitto con le attività e le finalità di tutti i fondatori.

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dagli avanzi di gestione;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da altre istituzioni internazionali da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 5 - Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - dai contributi dei Partecipanti;
 - da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, da altre istituzioni internazionali, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - dalle entrate delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il

funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6 - Esercizio finanziario, bilancio consuntivo e preventivo

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il successivo 15 giugno, e lo deposita entro il successivo 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio consuntivo dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della fondazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali e redatto in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, commi 3, 6 e 7 del D. Lgs n. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni.

La fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità di quanto disposto in materia dal codice civile.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, unitamente agli obiettivi ed ai programmi della fondazione.

Articolo 7 - Divieto di distribuzione di utili e impiego degli avanzi di gestione

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili o gli avanzi di gestioni annuali dovranno essere impiegati (previo ripiano di eventuali disavanzi di gestioni precedenti) obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8 - Membri della fondazione

Gli aderenti alla fondazione si distinguono in:

- Aderenti Fondatori;
- Aderenti Partecipanti.

Articolo 9 – Aderenti Fondatori

Gli Aderenti Fondatori sono gli aderenti dell'ente trasformato che non hanno esercitato il recesso in sede di trasformazione.

Saranno ammessi dal Consiglio di Amministrazione, e saranno considerati Fondatori, gli Enti Pubblici Locali, le Istituzioni interessate alla promozione ed esercizio della didattica della formazione e della ricerca e gli istituti scolastici pubblici e privati che presenteranno domanda di ammissione entro la data di istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Agli Aderenti Fondatori, ed ai loro successori a titolo universale, sono attribuite le seguenti prerogative.

Comune di Grosseto:

(i) nomina della maggioranza dei consiglieri di amministrazione e tra questi il Presidente;

(ii) nomina del Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico

Università degli Studi di Siena:

(i) nomina di un consigliere di amministrazione

(ii) nomina di due componenti del Comitato Tecnico-Scientifico e tra questi il vice-Presidente

Amministrazione Provinciale di Grosseto:

(i) nomina di due consiglieri di amministrazione

Azienda USL Toscana sud-est:

(i) nomina di un consigliere di amministrazione

Università degli Studi di Siena, Amministrazione Provinciale di Grosseto,

Azienda USL Toscana sud-est:

(i) nomina dei componenti l'Organo di Controllo

Altri Fondatori:

(i) nomina dei restanti consiglieri di amministrazione

La prerogativa degli altri Aderenti Fondatori sarà esercitata congiuntamente con gli eventuali Partecipanti.

Gli aderenti Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali, con possibilità di estrarne copia a loro spese, presentandone richiesta indirizzata al Presidente della Fondazione, che provvederà con atto disposto entro 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 10 – Aderenti Partecipanti

Possono divenire "Aderenti Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che nella domanda di ammissione indirizzata al Presidente dichiarino di essere a conoscenza e di condividere lo statuto, accettando gli emanandi regolamenti della fondazione, impegnandosi espressamente ad accettarli, e di desiderare di contribuire concretamente al raggiungimento degli scopi presenti nell'articolo n. 2 dello statuto e si impegnino a versare un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

Possono inoltre essere ammessi con qualifica di aderenti Partecipanti ulteriori figure professionali e/o di servizio il cui apporto venga considerato dal Consiglio di amministrazione strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla fondazione.

Gli Aderenti Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione di ogni aderente Partecipante con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, espressa con voto palese.

Qualora la domanda di ammissione venisse respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, con apposita istanza, da produrre entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto di diniego della domanda di ammissione.

Gli aderenti Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali, con possibilità di estrarne copia a loro spese, presentandone richiesta indirizzata al Presidente della Fondazione, che provvederà con atto disposto entro 30 giorni dalla richiesta.

E' esclusa la possibilità di divenire aderenti partecipanti solo temporanei.

Art. 11 - Domiciliazione

